



Prot. n. 187575

Roma, li 5 DIC. 2011

Parco Regionale dei Monti Simbruini
Settore Tecnico-Ambientale
Servizio Urbanistico e Paesaggistico
Via dei Prati, n. 5
00020 Jenne (RM)

e, p.c. Direzione Regionale Ambiente
Area conservazione natura e foreste

Direzione Regionale Infrastrutture
SEDE

OGGETTO: Parere in merito all'iter amministrativo che concerne l'autorizzazione paesaggistica il nulla osta dell'ente parco relativamente all'esecuzione di lavori di somma urgenza di cui alla L.R. n. 55/1984 ed al D.P.R. n. 207/2010 – Ente Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini.

Il Parco Naturale Regionale dei Monti Simbruini ha chiesto il parere di questa Direzione Regionale in merito alla procedura da seguire per quanto riguarda l'autorizzazione paesaggistica dell'ente parco in merito all'esecuzione di lavori di somma urgenza di cui alla L.R. n. 55/1984 ed al D.P.R. n. 207/2010.

Infatti, nel caso di specie, ai sensi dell'art. 9, comma 7, della L.R. n. 24/1998, è attribuita all'ente di gestione del parco la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica, la quale è assorbita nel nulla osta di cui all'art. 28 della L.R. n. 29/1997 in quanto l'area naturale protetta è dotata di piano di assetto approvato.

In proposito l'Ente di gestione del Parco riferisce, in verità sommariamente, che è solito ricevere comunicazioni da parte di comuni o dall'Area Genio Civile della Regione Lazio per l'esecuzione di lavori di somma urgenza nel territorio del parco.

Chiede pertanto l'Ente Parco quale sia il corretto iter amministrativo da seguire circa il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per tale tipologia di interventi, e se in particolare essi possano essere soggetti a procedure semplificate o simili.

Nel merito, si ritiene quanto segue.

Gli interventi di somma urgenza sono oggi disciplinati dall'art. 176 del D.P.R. n. 207/2010, che ha sostituito il precedente art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, abrogato dall'8 giugno 2011. In ambito regionale, la normativa di riferimento è costituita dalla L.R. n. 55/1984.



Tali disposizioni normative contengono esclusivamente prescrizioni in tema di procedure di affidamento diretto di lavori in economia per fronteggiare situazioni in cui occorra intervenire d'urgenza. Le suddette norme, dunque, sono dirette a derogare unicamente il regime delle ordinarie procedure di affidamento di lavori pubblici, mentre, al contrario, non hanno alcuna valenza in ordine alla disciplina delle procedure relative al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per la realizzazione di interventi su beni sottoposti a vincolo; di per sé, quindi, esse non sono in alcun modo idonee a giustificare deroghe al regime delle autorizzazioni previsto dalla normativa in tema di paesaggio.

Va invece analizzato il quadro della normativa in materia paesaggistica per individuare eventuali esclusioni dal regime ordinario che prevede, ai fini della realizzazione di interventi su beni assoggettati a vincolo paesaggistico, la inflessibile preventiva acquisizione della relativa autorizzazione.

Il D.Lgs. n. 42/2004 non prevede procedure semplificate in ragione dell'urgenza delle opere da eseguire. Semmai ha previsto, in relazione alla loro tipologia, i casi di esclusione contemplati dall'art. 149, ed in ragione della loro lieve entità, l'adozione di uno specifico regolamento al fine di disciplinare un'apposita procedura semplificata (art. 146, comma 9).

In definitiva, quindi, l'art. 149 non contiene esclusioni dalla ordinaria procedura di autorizzazione paesaggistica che facciano riferimento alcuno alla tempestività od urgenza degli interventi, ed il D.P.R. n. 139/2010, recante "*Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità*", adottato a norma dell'art. 146, comma 9, non prevede tra le ipotesi ammesse al procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica interventi necessitati od urgenti.

Ne consegue che la disciplina paesaggistica di rango statale non contempla deroghe generali, in merito al conseguimento della preventiva autorizzazione, per gli interventi che rivestano carattere di urgenza.

Analogamente, per gli interventi d'urgenza, non si riscontrano esclusioni di carattere generale dal regime della previa autorizzazione paesaggistica in seno alla legislazione regionale.

E' tuttavia possibile che singole disposizioni normative del PTP o del PTPR contengano specifiche e puntuali deroghe al regime dell'autorizzazione paesaggistica preventiva. In queste ipotesi, tassativamente previste, la procedura di autorizzazione paesaggistica non seguirà l'iter ordinario, ma quello specifico indicato nella norma derogatoria.

Un esempio di tale disciplina eccezionale derogatoria di livello regionale è contenuta nell'art. 35, comma 15, del PTPR, laddove prescrive che "*qualora in presenza di eventi eccezionali o di rischi di esondazione, si debbano eseguire opere di somma urgenza o di sistemazione idraulica, i soggetti esecutori sono tenuti a darne avviso al momento dell'inizio delle opere e a dimostrare all'autorità preposta alla tutela del vincolo paesistico l'avvenuto ripristino dello stato dei luoghi o a presentare un progetto per la sistemazione delle aree*" (disposizione che peraltro riproduce testualmente l'art. 7, comma 4, della L.R. n. 24/1998).


Quindi, eccettuate le singole e tassative ipotesi espressamente richiamate da precise e specifiche disposizioni, il panorama della legislazione statale e regionale non contiene esclusioni o deroghe di carattere generale dal regime della preventiva autorizzazione paesaggistica in ragione dell'urgenza o somma urgenza degli interventi da realizzare. E tantomeno siffatta deroga può discendere dalle disposizioni di cui al D.P.R. n. 207/2010 ed alla L.R. n. 55/1984 le quali contemplano, come detto, esclusivamente deroghe alle ordinarie modalità di affidamento dei lavori pubblici e non incidono in alcun modo sulla disciplina di tutela del paesaggio. Prova di ciò si ravvisa anche nel fatto che in tali testi normativi non è rinvenibile alcun riferimento alla possibilità di non

acquisire atti di assenso, nulla osta od altro previsti da specifiche normative. Diversamente ritenendo si porrebbero in essere interventi al di fuori di una valida previsione di legge.

La giurisprudenza sul tema è scarsa. Si veda tuttavia la pronuncia del T.A.R. Piemonte n. 3272/2009 in cui si afferma che l'autorizzazione paesaggistica "non è surrogabile in alcun modo e che il vincolo non può essere reso inefficace dalla declaratoria di somma urgenza resa dal responsabile unico del procedimento, ai sensi degli articoli 146 e 147 del regolamento di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici (D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)" e che il ricorso alla procedura della somma urgenza "è meramente funzionale all'affidamento in economia dei lavori che si rendono necessari e non consente, di per sé, di oviare all'esistenza del vincolo che rende intangibile il bene".

Per ogni ulteriore informazione e aggiornamento in merito, si consiglia di consultare il sito: http://www.regione.lazio.it/rl_urbanistica/?vw=pareri.

Il Dirigente dell'Area
(Dr.ssa Marina Ajello)



Il Direttore Regionale
(Arch. Demetrio Carini)



SLevante

